COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

APPROVATA CON DELIB ASSUNTA DAL COMMISSARIO STAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N .37 DEL 28.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Silvio Grieco Dott.ssa Emilia Giordano

OGGETTO**: Relazione di conformità ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221. (Servizio illuminazione votiva e raccolta e smaltimento rifiuti urbani).**

Premessa:
I servizi pubblici locali a rilevanza economica, allo stato attuale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 20.07.2012, n. 179 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011, devono far riferimento all'art. 3 bis del citato D.L. 138/2011 il quale prevede perimetri per ambiti o bacini omogenei.
Gli organi di gestione di tali ambiti devono individuare la scelta delle modalità di gestione dei servizi, le modalità del loro affidamento e le tariffe.
La successiva norma contenuta nel comma 20 dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179 obbliga gli Enti locali verificare, per i servizi a rilevanza economica in atto, il rispetto della disciplina europea secondo i principi della parità tra gli operatori, la libertà di concorrenza e una adeguata informazione alla cittadinanza di riferimento (art. 2 comma 1 D.Lgs. 163/2006).
Obiettivo del legislatore è quello di far verificare all'organo di controllo politico-amministrativo la regolarità dell'affidamento ed un'adeguata informazione alla collettività di riferimento.

In materia di servizi pubblici locali in generale attualmente sussiste un provvedimento guida a livello nazionale, e non si può che far riferimento ai principi di derivazione comunitaria, cosicchè le alternative per l'affidamento dei servizi risultano essere le seguenti:

1. Affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex art. 30 D.LGS163/2006 nel rispetto dei principi del trattato di funzionamento dell'Unione Europea,
2. Affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore
3. Affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico *in house* senza più alcun termine finale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art. 4 c. 62, lettera A) DL 138/2011, che individuava il 31.12.2012 quale termine di cessazione degli affidamenti assegnati in assenza di evidenza pubblica e senza limite di valore contrattuale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art. 4, c.13 DL 138/2011);

SERVIZI CONSIDERATI AI FINI DELLA RELAZIONE EX ART. 34 C. 20 D.L. 179/2012

La presente relazione viene elaborata relativamente allo svolgimento sul territorio del Comune Genivolta dei seguenti servizi a rilevanza economica:

A) Illuminazione votiva

B) Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani

Quanto al servizio di illuminazione votiva l'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito nella legge 221/2012 prevede espressamente che "Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'art. unico del Decreto del Ministro dell'interno 31.12.1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17.01.1984, al n. 18, sono soppresse le seguenti parole: "E illuminazione votiva". Conseguentemente, i Comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006, e in particolare l'art. 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'art. 125.

Gli impianti relativi all'illuminazione votiva sono di proprietà del Comune quali parte degli impianti cimiteriali ai quali si applicano le norme per i beni demaniali del Comune ai sensi dell'art 824, comma 2, del Codice Civile.

La competenza relativa all'espletamento del servizio è quindi palesemente in capo al Comune che è tenuto alla gestione in esclusiva in quanto:

a) essendo unico l'impianto, anche il gestore deve essere unico;

b) la fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento deve avvenire da un unico punto di immissione;

c) la manutenzione, conseguentemente, non può che far capo al solo gestore;

d) eventuali investimenti riguardanti l'impianto non possono che essere svolti da un solo operatore.

IL SERVIZIO A GENIVOLTA

Il servizio di illuminazione votiva è svolto tramite operatore privato mediante affidamento diretto per anni 3 previa sommaria indagine di mercato e la scadenza è fissata al 31.12.2014.

Il canone annuo è pari ad € 600,00 per cui il valore contrattuale del triennio è pari ad € 1.800,00.

L'affidamento diretto è consentito in quanto il valore del contratto (canone versato al Comune), è inferiore ad € 40.000,00 così come stabilito dall'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per cui è coerente con la normativa nazionale citata.

Il servizio in parola comporta il pagamento di una tariffa a copertura dei costi per cui non sono previsti aiuti di Stato.

QUANTO AL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO E SMALTIMENTO RIUFITI URBANI

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è individuato esplicitamente quale servizio pubblico a rilevanza economica così come precisato dall'art. 200 C.1 del D.Lgs 152/2006 per cui deve essere compreso nella relazione ex art. 34, c .20.

Il citato articolo 200 del D. Lgs 152/2006 prevede l'organizzazione della gestione dei rifiuti sulla base di ambiti territoriali ottimali (denominati anche ATO) secondo criteri contenuti nell'art. 195 del decreto medesimo.

La programmazione inerente gli ATO per la gestione dei rifiuti è di competenza regionale.-

La Regione Lombardia a tutt'oggi non ha provveduto in tale adempimento nonostante l'art. 3 bis del DL 138/2011 introdotto dall'art. 25 c. 1, del D.L 1/2012 convertito nella legge 27/2012.

25 ribadisca tale incombenza in capo alle Regioni.

La gestione obbligatoria per ambiti sovracomunali è ulteriormente ribadita dall'art .34 c.23 del D.L 179/2012 convertito nella legge 221/2012 più volte citata.

E' bene ricordare che l'art. 20 del decreto legislativo 152/2006 indica il servizio come gestione a svolgimento obbligatorio, a cura dell'ente d'ambito.

Non essendo stato individuato l'ambito, la competenza di gestione ricade sul Comune ai sensi dell'art .198 c. 2 del ripetuto D.LGS 152/2006 il quale attribuisce ai Comuni i seguenti compiti:

a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità per il conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti omissis..

La normativa sopra richiamata induce a ritenere che il ciclo inerente il servizio dei rifiuti deve essere gestito in via esclusiva da un ente affidante ad altro soggetto affidatario

IL SERVIZIO A GENIVOLTA

La gestione del servizio rifiuti nel territorio è svolta oggi dalla Società Cremasca Servizi Spa(ora SCS gestioni srl) con sede in Crema, società per il 75% di proprietà dei Comun4i del Cremasco e la rimanente quota di proprietà SCRP spa della quale Genivolta detiene 2480 azioni pari allo 0,67% del capitale sociale.

Attualmente il servizio è regolato da apposito contratto tra il Comune di Genivolta e la detta SCS, contratto concordato dai Comuni dell'intero circondario cremasco.

Il parere dell'AVCP AG 38/13 in data 24.07.2013 ritiene che il Comune, nelle more della individuazione dei bacini territoriali di riferimento da parte delle Regioni, debba procedere all'espletamento di un gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in argomento ed eventualmente concedere una proroga al gestore per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della procedura per la stipula di un nuovo contratto di appalto.

La Corte dei Conti Lombardia con parere 263 in data 27.06.2013 ritiene che, poiché la Regione Lombardia non ha adempiuto all'obbligo di istituire gli ambiti o bacini territoriali omogenei, l'ente locale non abbia titolo per l'attivazione di una nuova procedura di gara.

Il Comune di Genivolta, si trova in una situazione analoga a quella del citato parere AVCP; l'affidamento del servizio in parola può temporaneamente proseguire da parte della SCS fino all'avvio della procedura ad evidenza pubblica da attuarsi anche in forma associata ai sensi dell'art 30 del D. Lgs 267/2000 onde beneficiare delle economie di scala.

Poiché gli utenti sono tenuti al pagamento di un tassa il detto servizio sono esclusi gli aiuti di Stato.

Genivolta lì 28.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Silvio Grieco